

Motivi e principali argomenti

Dal 2007 i valori massimi giornalieri e annuali per il PM10 sono stati superati, rispettivamente, in 35 e in 9 zone. Oltre a tale mancata osservanza dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE, la Repubblica di Polonia non ha adottato, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate affinché nei piani per la qualità dell'aria il periodo di superamento sia il più breve possibile.

L'inefficacia di tali misure risulta, tra l'altro, dall'entità della durata dei superamenti dei valori massimi e dalla mancanza di norme che fissino i valori delle emissioni per i combustibili utilizzati nel settore del riscaldamento individuale e delle norme sulle emissioni per gli impianti individuali di riscaldamento.

(¹) GU L 152, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 22 giugno 2016 — Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Causa C-348/16)

(2016/C 343/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sacko Moussa

Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2013/32/UE (¹) (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo — la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo — è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile.

(¹) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).

Impugnazione proposta il 24 giugno 2016 da Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), 27 aprile 2016 nella causa T-316/13 Pappalardo e.a./ Commissione

(Causa C-350/16 P)

(2016/C 343/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)